



COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III° SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018

- 1. Ricorso A.C. ESTE S.R.L.** **RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Virtus Bolzano/Este S.r.l. del 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)
- 2. Ricorso A.S.D. VILLA D'ALME' VALBREMBANA** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Valli Michele seguito gara Caronnesse S.S.D. A.R.L./Villa D'Alme Valbrembana del 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)
- 3. Ricorso S.S.D. PRO SESTO S.R.L.** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e una gara da disputare a porte chiuse inflitta alla reclamante seguito gara Campionato Nazionale Juniores Pro Sesto/Pontisola del 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 28.11.2018)
- 4. Ricorso S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L.** **ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Esposito Alessio seguito gara Nardò/Audace Cerignola del 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)
- 5. Ricorso A.C. TRENTO** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Trento/Arzignano del 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 28.11.2018)

6. **Ricorso A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE** avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Marques Fernandes Mauricio seguito gara Bergamo C5 La Torre/Saints Pagnano del 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 350 del 28.11.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

7. **Ricorso CLODIENSE CHIOGGIA S.S.D. S.R.L.** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Baccolo Pietro seguito gara Clodiense Chioggia/Virtus Bolzano del 02.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 05.12.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**